



INTERPELLANZA

OGGETTO: SANZIONI ELEVATE PER LA MANCATA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PRESO ATTO CHE

Il Regolamento comunale n. 320 - Tutela e benessere degli animali in città - all'art. 24 recita testualmente:

Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

- "1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie."

CONSIDERATO CHE

Tali obblighi spesso e volentieri vengono disattesi dai proprietari;

Le zone più intaccate sono quelle periferiche, che data la massiccia presenza di deiezioni canine si trasformano in veri e propri "campi minati".

RILEVATO CHE

Lo stesso Regolamento prevede che la mancata rimozione di escrementi di origine animale dal suolo pubblico è punibile con sanzioni, precisamente gli artt. 42 e 43 recitano:

Articolo 42 - Sanzioni

"1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle
Pag 1 di 2 leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43.

Articolo 43 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9; articolo 20; articolo 21 commi 1 e 2; articolo 24; articolo 26 comma 2; articolo 30 commi 1, 3 e 4; articolo 34 comma 1; articolo 38 commi 3, 4 e 7; articolo 39 comma 3. 2. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4; articolo 40."

APPURATO CHE

Nello specifico dobbiamo far riferimento all'art. 43, comma 1, che prevede l'applicazione di una sanzione che varia da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. Quante multe siano state elevate nel corso del 2023 per mancata raccolta delle deiezioni canine.
2. Da chi siano state elevate le sanzioni e di queste quanti siano i verbali rilasciati dalla Polizia Municipale durante il 2023.
3. Come sia la ripartizione per Circoscrizione dei verbali accertati nel 2023.
4. Quante sanzioni siano state elevate nel 2023 rispetto a quelle riscontrate negli esercizi 2021 - 2022, considerando gli stessi periodi di riferimento.

Torino, 08/09/2023

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Giuseppe Catizone